

	<b>S SISP 005</b> <b>S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica</b> <b>Scheda Informativa Attività di Tatuaggio e Piercing</b>	Data di emissione: 30/09/2016 revisione n° 1
---	---	--

## Scheda Informativa Attività di Tatuaggio e Piercing

---

1.	TATUAGGIO E PIERCING IN BREVE .....	2
2.	TATUAGGIO E PIERCING.....	3
1.1.	TRUCCO PERMANENTE E SEMIPERMANENTE, PIERCING NEL LOBO DELL'ORECCHIO.....	3
3.	REQUISITI AMMINISTRATIVI.....	3
3.1	S.C.I.A - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ.....	3
3.2	SUAP – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE .....	4
3.3	IMPREDITORE (IL TATUATORE O PIERCER).....	4
3.4	PROFESSIONISTI QUALIFICATI .....	4
4.	REQUISITI PROFESSIONALI .....	5
5.	REQUISITI IGIENICO-SANITARI .....	5
6.	RIFERIMENTI.....	5

dr. Pasqualino SIMONETTI TPALL DS SISP	dr. Nicola SUMA DIRETTORE S.C. SISP	RSGQ S.C. SISP
<b>stesura</b>	<b>approvazione per adeguatezza</b>	<b>emissione</b>

## 1. Tatuaggio e Piercing in breve

L'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad inserire nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente.

L'attività di piercing comprende tutti i trattamenti non terapeutici finalizzati all'inserimento su cute o mucose in varie parti del corpo di oggetti di varia forma e composizione.

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, principalmente per ragioni di tutela della salute, è subordinato all'ottemperanza di requisiti amministrativi e tecnici. Non sono previsti requisiti professionali.

**Requisiti amministrativi.** Per esercitare l'attività di tatuaggio e piercing è necessario inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si intende aprire l'attività.

**Requisiti tecnici.** L'attività di tatuaggio e piercing deve svolgersi in locali adeguati, con attrezzature adeguate e secondo procedure adeguate. I requisiti tecnici dei locali, delle attrezzature e delle procedure sono contenuti nella D.P.G.R. Piemonte 22 maggio 2003, n. 46. I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e dell'attività debbono essere autocertificati utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte con la D.P.G.R. di cui sopra da allegare obbligatoriamente alla SCIA.

### SCHEMA SEMPLIFICATIVO

Per esercitare l'Attività di:	Sono previsti dalla Legge requisiti:	Il requisito amministrativo previsto è la:	La SCIA:
Tatuaggio e/o Piercing	Amministrativi: SCIA Professionali: Nessuno Tecnici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Locali idonei</li> <li>- Attrezzature idonee</li> <li>- Procedure adeguate</li> </ul>	Segnalazione Certifica di Inizio Attività (SCIA)	La SCIA è l'istanza da presentare al SUAP all'inizio dell'attività. È da un modulo da compilare a cui debbono essere allegati i documenti previsti dalla normativa specifica

La SCIA deve essere presentata:	I requisiti professionali richiesti sono:	I requisiti dei locali, delle attrezzature e delle procedure si trovano:	Il possesso dei requisiti professionali e tecnici:
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune dove si intende esercitare l'attività (SUAP)	Nessuno	Nella D.G.R. 46/2003	Deve essere autocertificato

## **2. Tatuaggio e Piercing**

L'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad inserire nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente.

L'attività di piercing comprende tutti i trattamenti non terapeutici finalizzati all'inserimento su cute o mucose in varie parti del corpo di oggetti di varia forma e composizione.

### **1.1. Trucco permanente e semipermanente, piercing nel lobo dell'orecchio.**

Il trucco permanente e semipermanente comprende tecniche di dermopigmentazione che, convenzionalmente, differiscono dal tatuaggio artistico per la zona del corpo oggetto del trattamento (il viso per il trucco permanente e semipermanente, il resto del corpo per il tatuaggio) e per il tipo di pigmenti utilizzati (bio-riassorbibili per il trucco permanente e semipermanente, indelebili per i tatuaggi).

Dal punto di vista della salute e della sicurezza non presentano nessuna differenza rispetto al tatuaggio, quindi rientrano pienamente nelle attività disciplinate dalla D.P.G.R. 46/2003.

L'attrezzatura per la dermopigmentazione è inserita nell'elenco delle attrezzature ad uso estetico di cui al D.I.M. 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento apparecchi elettromeccanici per estetista (apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico e al D.I.M. 15 ottobre 2015, n. 206 - Modifiche al Regolamento apparecchi elettromeccanici per estetista (apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico) pertanto, per quanto riguarda le estetiste, fatto salvo quanto prescritto dalla relativa scheda tecnica, la segnalazione certificata per l'attività che prevede l'utilizzo dell'apparecchio per la dermopigmentazione è integrata nella segnalazione certificata per l'attività di estetista.

Il piercing al lobo delle orecchie ricade nella definizione di piercing di cui sopra. Tuttavia, sia per ragioni culturali, sia per il rischio relativamente basso rispetto ad altre zone del corpo, è in genere soggetto a trattazione particolare e a prescrizioni meno restrittive.

Al momento però, vista anche la Circolare regionale di chiarimenti del novembre 2003, nella Regione Piemonte non esistono però differenze fra i piercing al lobo dell'orecchio e il piercing rispetto ai requisiti igienico-sanitari.

## **3. Requisiti amministrativi**

**Per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è obbligatoria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (fatti salvi i requisiti fiscali e altri requisiti non specifici). Non sono previsti né contingenti numerici, né distanze minime fra esercizi.**

Le norme originarie subordinavano l'esercizio dell'attività alla notifica da inoltrare all'ASL competente per territorio. Tuttavia, viste le norme di semplificazione del procedimento amministrativo che si propongono l'obiettivo di individuare un "unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva", e che il punto di accesso individuato è Sportello Unico per le Attività Produttive, la SCIA, che sostituisce la DIA, deve essere presentata unicamente allo SUAP che provvederà tempestivamente ad inoltrarne copia in modalità telematica al SISP della ASL.

La funzione di SUAP può essere esercitata dai comuni in proprio, in associazione con altri comuni oppure può essere delegata alle Camere di Commercio. Per conoscere con certezza lo Sportello Unico a cui rivolgersi e sufficiente collegarsi al sito <http://www.impresainungiorno.gov.it/> - "Trova il tuo sportello".

### **3.1 S.C.I.A - Segnalazione Certificata Inizio Attività**

**La Scia deve essere presentata dall'imprenditore che intende avviare l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive.**

L'imprenditore che intende avviare un'attività di tatuaggio e piercing, dovendo produrre con la SCIA il modulo di "Allegato A alla D.P.G.R. 46/2003", dovrà procedere, in linea di massima, come segue.

- 1) Effettuare una analisi e una valutazione puntuale dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività, reperibili nelle norme giuridiche e tecniche.
- 2) In base ai risultati dell'analisi e della valutazione dovrà definire l'organigramma del personale, dovrà entrare in possesso e approntare i locali, dovrà acquistare ed installare le attrezzature, dovrà individuare e descrivere i procedimenti tecnici adeguati.
- 3) Preparare i documenti necessari e presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
- 4) Iniziare l'attività.

Alcune delle attività della procedura sopra descritta sono di competenza dell'imprenditore, altre sono riservate esclusivamente a professionisti qualificati.

Ad esempio, la scelta di mercato di avviare un'attività e la localizzazione della stessa sono di esclusiva competenza dell'imprenditore; la progettazione dei locali, le modifiche edilizie, la richiesta di agibilità, la progettazione, la realizzazione e la dichiarazione di conformità degli impianti sono riservati dalla legge ai professionisti del settore: geometri, architetti, ingegneri, periti elettrotecnici etc.

Altre attività della procedura, infine, pur non essendo riservate dalla legge alle competenze di professionisti e consulenti, richiedono competenze tecniche e materiali che, quasi sempre, non sono nelle disponibilità immediata dell'imprenditore. Ad esempio: la valutazione della conformità dei locali, delle attrezzature e delle procedure alla legge, ai regolamenti, alle norme tecniche oppure la capacità di inoltrare una SCIA firmata digitalmente via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo SUAP. Pertanto la prestazione dei professionisti e dei consulenti, pur non essendo obbligatoria, può risultare razionalmente opportuna.

### **3.2 SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive**

Le norme in materia di semplificazione del procedimento amministrativo individuano lo Sportello Unico per le Attività Produttive (del comune dove si intende esercitare l'attività) quale unico referente della Pubblica Amministrazione per l'imprenditore che intende avviare un'attività produttiva. La funzione può essere esercitata dai comuni in proprio, in associazione con altri comuni oppure può essere delegata alle Camere di Commercio. Per conoscere con certezza lo Sportello Unico a cui rivolgersi e sufficiente collegarsi al sito <http://www.impresainungiorno.gov.it/> - e seguire le indicazioni del pulsante "Trova il tuo sportello".

**Quindi, la S.C.I.A. deve essere presentata dall'imprenditore che avvia l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive.**

### **3.3 Imprenditore (il tatuatore o piercer)**

L'imprenditore che avvia un'attività di tatuaggio e/o piercing deve segnalare, esclusivamente al SUAP, l'inizio dell'attività e allegare il modello Allegato A previsto dalla D.P.G.R. 46/2003. Col modulo integralmente compilato, datato e firmato l'imprenditore (il tatuatore o piercer) dichiara stati di fatto che, qualora risultassero falsi, configurano una fattispecie di reato. Al fine di evitare l'azione penale è opportuno quindi avere piena contezza delle dichiarazioni che si forniscono, per cui si suggerisce di prendere conoscenza del modello

### **3.4 Professionisti qualificati**

L'Autocertificazione dei Requisiti Igienico-Sanitari è sottoscritta dall'imprenditore ma alcuni contenuti tecnici delle dichiarazioni sono riservate esclusivamente a professionisti qualificati.

Ad esempio, la progettazione dei locali, le modifiche edilizie, la richiesta di agibilità, la progettazione, la realizzazione e la dichiarazione di conformità degli impianti sono riservati dalla legge ai professionisti del settore: geometri, architetti, ingegneri, periti elettrotecnici etc.

Alcune elementi tecnici delle dichiarazioni, infine, pur non essendo riservate dalla legge alle competenze di professionisti, richiedono competenze tecniche e materiali che, in molti casi, non sono nella disponibilità immediata dell'imprenditore. Fra queste, ad esempio: la valutazione della conformità dei locali, delle attrezzature e delle procedure alla legge, ai regolamenti, alle norme tecniche oppure la capacità di inoltrare una SCIA firmata digitalmente

via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo SUAP. In tali casi le prestazioni dei professionisti, pur non essendo obbligatorie, possono risultare razionalmente opportune. Requisiti professionali

### 4. Requisiti professionali

Per lo svolgimento dell'attività di tatuatore o piercing non sono previsti titoli professionali abilitanti. La regola è valida per tutto il territorio italiano. La libertà d'impresa è garantita dall'articolo 41 della Costituzione e l'individuazione di limiti all'esercizio per fini sociali, quali ad esempio la prescrizione del possesso di un titolo professionale abilitante, può essere imposta solo dalla legge. La Costituzione, articolo 117, prevede che l'individuazione di nuove figure professionali, anche nelle materie concorrenti Stato-Regioni, è di competenza esclusiva dello Stato.

Tuttavia, la Regione Piemonte, con D.G.R. 27 luglio, n. 20-3738, ha disciplinato e reso obbligatorio il corso di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente sostenendo che "stabilire che la frequenza al corso rappresenta il presupposto per il conseguimento di un'idoneità professionale dal punto di vista delle conoscenze sanitarie e che il corso non attribuisce alcuna qualifica professionale".

### 5. Requisiti igienico-sanitari

**I requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività sono previsti principalmente dalla D.P.G.R. 46/2003.**

L'imprenditore verifica e dichiara la conformità dell'attività ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente assumendosi la responsabilità penale di non dichiarare mendacità, falsità negli atti ovvero di non usare o esibire atti falsi o concernenti dati non rispondenti a verità.

**Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASLTO3, fatti salvi i limiti imposti dalla disponibilità di risorse destinate e dal divieto di erogare prestazione di consulenza, resta a disposizione di chiunque richieda chiarimenti e specificazioni rispetto a quanto riportato sopra.**

### 6. Riferimenti

Attività di Tatuaggio e Piercing

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 22 maggio 2003, n. 46 recante oggetto "Prime indicazioni tecnico-operative per l'esecuzione della attività di tatuaggio e di piercing".
- Linee guida del Consiglio Superiore di Sanità, emanate dal Ministero della Salute con Circolare del 05.02.1998;
- Circolare 12 novembre 2003 - Direzione Sanità Pubblica
- Regione Piemonte - Disegno di Legge Disegno di legge regionale n. 592 presentato il 13 novembre 2003 - Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing
- Regione Piemonte - Proposta di legge regionale n. 25 presentata il 22 Giugno 2010 - Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing e delle pratiche correlate.
- D.G.R. 27 luglio, n. 20-3738 - Disciplina Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente.